

**Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 14 dicembre 2006 —
Germania / Commissione**

(cause riunite T-314/04 e T-414/04)

«Fondo europeo di sviluppo regionale — Riduzione del contributo finanziario — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Atto preparatorio — Irricevibilità»

Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici obbligatori (Art. 230 CE; regolamento del Consiglio n. 4253/88, art. 24) (v. punti 38-43)

Oggetto

Domande di annullamento delle decisioni asseritamente contenute in due lettere della direzione generale «Politica regionale» della Commissione 17 maggio 2004 e 9 agosto 2004, inviate alla ricorrente, relative alla riduzione dei contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale concessi, rispettivamente, a favore del programma Obiettivo 2 1997-1999 Renania del Nord-Westfalia e del programma operativo Resider II-Renania del Nord-Westfalia 1994-1999 e al conseguente rifiuto di versare alla ricorrente, rispettivamente, il saldo di EUR 5 488 569,24 e di EUR 2 268 988,33.

Dispositivo

- 1) I ricorsi sono irricevibili.

- 2) La Commissione sopporta le proprie spese e la metà delle spese sostenute dalla ricorrente. La ricorrente sopporta la metà delle proprie spese.